

ANPRI - Associazione Nazionale Professionale per la Ricerca

Regolamento

“Determinazione dei contributi associativi e relative modalità di versamento”

(Modificato dal CN ANPRI il 6 marzo 2014)

1. Le misure dei contributi associativi sono determinate dal Consiglio Nazionale su proposta della SN, o quando la situazione lo richieda, secondo le modalità di cui all'art. 8 comma 5 lettera c) dello statuto.
2. Per i dipendenti a tempo indeterminato o determinato, il contributo è percentualmente collegato alla retribuzione lorda al netto degli oneri sociali e previdenziali; esso è corrisposto tramite delega conferita all'Ente di appartenenza, salvo deroghe eccezionali disposte dalla SN.
3. In caso di **sospensione** temporanea del versamento delle quote da parte dell'Ente di appartenenza, per aspettativa o altri motivi, il socio dovrà farsi carico, in forma diretta, della prosecuzione del versamento medesimo per l'intero periodo di sospensione; si applica in tal caso quanto previsto ai successivi n. 4, secondo periodo, e 5.
4. In caso di versamento ridotto delle quote da parte dell'Ente di appartenenza per trasformazione del rapporto di lavoro da tempo pieno a part-time, la copertura del servizio di assistenza legale è ridotta in proporzione alla quota di contributi effettivamente versati. Entro 60 giorni, il socio potrà comunicare via mail alla Segreteria Nazionale, la sua intenzione di continuare ad usufruire in forma completa del servizio legale, provvedendo in proprio al versamento della differenza contributiva fino al suo totale ammontare, tramite bonifico bancario sul c/c dell'ANPRI entro il 31 dicembre.
5. Per le altre categorie, ove non sia possibile la corresponsione del contributo o del suo intero ammontare tramite delega, e nel caso di deroga ai sensi del punto precedente,
 - a) il contributo stesso è corrisposto annualmente in unica soluzione entro il 31 dicembre di ciascun anno, tramite bonifico bancario;
 - b) per i nuovi soci, il bonifico va effettuato entro 15 giorni dalla comunicazione di accettazione da parte della SN, pena la decadenza. Per il primo anno di iscrizione, l'importo del contributo da corrispondere è rapportato al numero di mesi intercorrenti tra il primo giorno del mese in cui si effettua il bonifico e il 1° gennaio dell'anno solare successivo;
 - c) entro il 30 novembre di ciascun anno il Segretario Amministrativo provvede a comunicare ai soci in questione la scadenza della loro associazione invitandoli al rinnovo. Il periodo di morosità massima di 6 mesi di cui all'art. 5 comma 1 lettera a) dello statuto decorre dal 1 gennaio dell'anno successivo. Durante il periodo di morosità sono sospesi i benefici spettanti ai soci (assistenza legale,

consulenza, ecc.) ed i soci che ricoprono cariche sociali sono sospesi dalle cariche stesse.

6. Per i soci che passino dal versamento dei contributi per delega a quello diretto è previsto il versamento di un contributo residuo pari a quello di cui al comma 3 lettera b) con riferimento al primo giorno del mese successivo a quello in cui è stato corrisposto l'ultimo versamento per delega. Eventuali mesi non coperti dall'intera quota associativa, o per i quali la quota sia stata versata oltre lo scadere del secondo mese successivo, saranno considerati a tutti gli effetti di interruzione del rapporto associativo con conseguente perdita del diritto di accedere ai servizi riservati ai soci.

7. Non è richiesta l'approvazione da parte della SN in caso di ripristino del rapporto associativo dopo un'interruzione non superiore a 6 mesi.